

L.R. n. 32 dell'11/11/2008 e s.m.i. "Interventi contro la violenza sulle donne"
**Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e le Università degli Studi di
Macerata e Università degli Studi di Urbino per attività di studio ed analisi sulla violenza
di genere nelle Marche**

CONVENZIONE
(AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990)

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE
RELAZIONI INTERNAZIONALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA

E

REGIONE MARCHE

PREMESSA

La Regione Marche – Direzione Politiche Sociali ha da tempo attivato una serie di collaborazioni istituzionali con gli Atenei marchigiani per sviluppare attività di interesse comune in materia di Politiche Sociali.

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021/2023 individua l'Università quale contesto determinante per il contrasto alla violenza di genere in quanto luogo di formazione e di ricerca a più livelli; sottolinea l'importanza dell'attività di ricerca e analisi attraverso progetti specifici a valenza interuniversitaria e su scala territoriale a livello regionale o macro regionale e comparativo a livello europeo, anche a sostegno delle politiche pubbliche.

La legge regionale dell'11.11.2008 n.32 ad oggetto "Interventi contro la violenza sulle donne" individua le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Con L.R.32 del 01.12.2014 ad oggetto "*Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*", tale materia è stata inserita a pieno titolo all'interno delle politiche sociali regionali, di competenza dei Comuni fra loro associati in Ambiti Territoriali Sociali, quindi della relativa strumentazione pianificatoria e programmatica. La legge assicura la costituzione ed il funzionamento di un Centro antiviolenza (CAV) per ogni territorio provinciale, con il finanziamento anche di risorse del bilancio regionale, implementate con fondi statali del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, stanziati annualmente anche per le ulteriori diverse finalità volte a contrastare la violenza di genere, ossia: consentire la continuità nell'erogazione dei servizi delle Case Rifugio dedicate alle donne vittime di violenza, promuovere attività di sviluppo della rete antiviolenza, attività di sensibilizzazione e formazione, attività volte all'acquisizione dell'autonomia della donna e del benessere dei minori vittime di violenza assistita, percorsi per inserimenti lavorativi ecc..

In questo contesto è prevista una attività di monitoraggio regionale, che si esplica a più livelli: monitoraggio amministrativo sull'attività e l'impiego delle risorse regionali e statali erogate agli

Ambiti Territoriali Sociali che le destinano al funzionamento dei servizi (Centri Antiviolenza e Case Rifugio) e delle reti territoriali; monitoraggio statistico (rilevazioni ISTAT – L. 53 del 5/05/2022 - coordinate dalla Regione) sull'attività e le caratteristiche dei servizi resi da Centri antiviolenza e Case Rifugio; monitoraggio specifico sull'utenza dei CAV, che consente di conoscere nel dettaglio la fattispecie e le caratteristiche principali del fenomeno; monitoraggio dei casi di violenza che si rivolgono ai Pronto Soccorso ai Consultori familiari e ai Sert, nonché dei casi di ricovero riconducibili a violenza di genere.

La L.R. 32/2008 e s.m.i. prevede all'art. 2bis che la Giunta Regionale presenti all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti.

Proprio sull'attuazione di tale disposizione, in considerazione dell'articolo 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, alla luce anche del parere del Forum permanente sulla violenza di genere riunitosi il 6/04/2022 si rende opportuna l'attivazione di una collaborazione con gli Atenei marchigiani e, in particolare, con quelli che hanno all'interno dei propri Dipartimenti specifiche competenze scientifiche in materia di violenza di genere, ossia le Università di Macerata e Urbino, finalizzata ad un supporto scientifico e operativo per la lettura dei dati necessari alla stesura del rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
E CONSIDERATO L'INTERESSE CONGIUNTO DELLE PARTI**

TRA

Università degli Studi di Macerata

Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali

Codice fiscale _____

Sede _____ Indirizzo _____

rappresentato dal Rettore _____ nato a _____ il _____

domiciliato per la carica in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con
decreto rettorale del _____

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Dipartimento di Economia, Società, Politica

Codice fiscale _____

Sede _____ Indirizzo _____

rappresentato dal Rettore _____ nato a _____ il _____

domiciliato per la carica in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con
decreto rettorale del _____

di seguito denominate "Università"

E

Regione Marche
di seguito denominata “Regione”,
codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423,
rappresentata dal
Dirigente Direzione Politiche Sociali.....
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, in Via Tiziano n. 44 –ANCONA,
a ciò autorizzato con Delibera di Giunta regionale n. ... del ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente convenzione ha la finalità di implementare la qualità della lettura dei dati relativi al fenomeno della violenza di genere nelle Marche, definendo obiettivi, metodi e attività di interesse comune tra gli Atenei marchigiani e la Regione Marche. Oggetto delle attività è l’aggiornamento annuale delle analisi dei dati, provenienti da diverse fonti, relativi al fenomeno della violenza di genere nelle Marche, di interesse per la Regione Marche, ai fini della stesura del Rapporto annuale di cui all’art. 2 bis della L.R. n. 32/2008, e delle Università, per le finalità di ricerca e divulgazione scientifica in merito.
2. La presente convenzione consente lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche d’interesse comune delle parti e da queste appositamente concordate all’insegna della cooperazione tra attori accademici e istituzioni pubbliche, con il possibile coinvolgimento anche di soggetti e attori del privato sociale portatori di interesse o di competenze sul tema. In particolare la convenzione costituisce una modalità per le parti di attingere alle rispettive competenze ed eccellenze maturate in settori specifici onde sviluppare sinergie e ottenere risultati altrimenti non raggiungibili nello stesso tempo individualmente.

Art.2

Attività e obblighi delle parti

1. Le attività oggetto dell’accordo riguardano la valorizzazione e lo sfruttamento dei patrimoni informativi disponibili, attraverso un lavoro congiunto e basato sul principio di leale collaborazione, tra Regione e Università, finalizzato a produrre analisi che possano essere adottate, in tutto o in parte, per la realizzazione di contenuti informativi (rapporti, documenti divulgativi, ecc.) utili al raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali. In particolare la Regione utilizzerà, in tutto o in parte, le analisi, per l’aggiornamento del “Rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche” riferito alle annualità 2021 e 2022; l’Università impiegherà le analisi per la realizzazione di studi sul fenomeno; ciò in quanto trattasi di attività di interesse comune ai sensi del sopracitato articolo 15 L. 241/1990.
2. La Regione, si impegna a:
 - i. rendere disponibile alle Università la documentazione in materia;
 - ii. rendere disponibili alle Università dati contenuti nei propri sistemi informativi utili alle analisi;

- iii. supportare l'interlocuzione con organismi ed enti coinvolti nella tematica

I dati resi disponibili sono fuori dall'ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di dati aggregati.

3. L'Università di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali si impegna a sviluppare elaborazioni dei dati e analisi riferite ai profili delle donne vittime di violenza, ai profili degli autori delle violenze sulle donne, ai femminicidi e agli orfani, nelle Marche e in raffronto con il fenomeno a livello nazionale, nonché a produrre una descrizione aggiornata rispetto alla messa in campo di nuovi servizi e progettualità sperimentali a livello nazionale e del contesto normativo sul tema;
4. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia, Società, Politica, si impegna a sviluppare elaborazioni e analisi dei dati inerenti i servizi che intercettano e gestiscono il fenomeno della violenza di genere: Centri Antiviolenza, strutture di accoglienza residenziale delle vittime (case rifugio, case per la semi-autonomia), servizi sanitari (pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, consultori familiari e Sert), altri servizi (1522, ecc.), nonché a produrre un quadro della gestione dell'emergenza Covid-19 nei Centri Antiviolenza e Case Rifugio;
5. Il dettaglio dell'attività di ricerca e studio e delle elaborazioni e analisi è definito annualmente dalle parti;
6. Le Università potranno realizzare le attività avvalendosi della collaborazione di personale interno e/o di collaborazioni di personale anche esterno, competente in materia, individuato secondo le norme regolamentari vigenti dell'Università. Tale personale agirà sotto l'unico ed esclusivo controllo, organizzazione e responsabilità delle Università;
7. La Regione e le Università si impegnano inoltre, per i risultati attinenti all'esecuzione della presente convenzione o da questa derivanti, a conseguire la massima condivisione, favorendo l'accesso ai risultati, allo scambio delle informazioni e alla più ampia disseminazione e divulgazione, senza alcun riferimento a dati personali di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati;
8. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle parti che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Art. 3

Modalità organizzative e responsabilità scientifiche

1. Le Università in collaborazione con la Regione Marche si impegnano a svolgere le attività di cui all'art. 2 secondo i più elevati standard qualitativi e a consegnare alla Regione Marche, il documento relativo alle attività di ricerca e studio e alle elaborazioni e analisi,

di cui all'art. 2, entro il 1° ottobre di ciascuna annualità (2022 e 2023), per permettere alla Regione di utilizzare, in tutto o in parte tale lavoro, per la stesura del Rapporto Annuale sulla violenza di genere nelle Marche, in modo da rispettare i termini definiti dalla disposizione normativa (art. 2bis della L. R. n. 32/2008) di presentazione dello stesso da parte della Giunta all'Assemblea legislativa delle Marche;

2. Entro il 10 ottobre di ciascuna annualità, successivamente alla ricezione del lavoro svolto, la Regione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti circa il medesimo;
3. Ciascuna delle parti individua i seguenti referenti della convenzione per le attività esecutive della stessa, per il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività convenute e per riportare ogni informazione utile all'ente stesso:
 - Università degli Studi di Urbino: Prof.ssa Fatima Farina, e-mail fatima.farina@uniurb.it;
 - Università degli Studi di Macerata: Prof.ssa Ines Corti, e-mail ines.corti@unimc.it;
 - Università degli Studi di Macerata: Prof.ssa Natascia Mattucci, e-mail natascia.mattucci@unimc.it;
 - Regione Marche: D.ssa Beatrice Saltari, e-mail beatrice.saltari@regione.marche.it;
D.ssa Antonella Nespeca, e-mail antonella.nespeca@regione.marche.it.

Art. 4

Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di tutte le parti e termina il 31/12/2023; potrà essere rinnovata previa adozione dei relativi atti da parte dei soggetti firmatari.

Art. 5

Partecipazione finanziaria della Regione

1. La Regione contribuisce alla realizzazione delle specifiche attività oggetto della presente convenzione con una partecipazione finanziaria pari a euro 10.000,00 che sarà corrisposta dalla Regione con le seguenti modalità:
 - i. Euro 2.500,00 in favore dell'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, da corrispondere entro il 30 novembre 2022 dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 3 ed approvazione della Regione;
 - ii. Euro 2.500,00 in favore dell'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, da corrispondere entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 3 ed approvazione della Regione;
 - iii. Euro 2.500,00 in favore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia, Società, Politica, da corrispondere entro il 30 novembre 2022 dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 3 ed approvazione della Regione;
 - iv. Euro 2.500,00 in favore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia, società, Politica, da corrispondere entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 3 ed approvazione della Regione;

2. In caso di ritardo non motivato nella consegna del lavoro o di grave inadempienza rispetto allo stesso, la Regione procederà, in via preliminare con opportuni solleciti e persistendo l'inadempimento, con l'interruzione dell'Accordo, la quale fa venir meno il diritto alla ricezione del contributo dovuto alle Università (o all'Università inadempiente) da parte della Regione.
Il contributo di cui all'art. 1 costituisce un sostegno alle attività istituzionali delle Università stesse e per lo stesso motivo l'attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.
3. Le liquidazioni di cui al comma 1 verranno effettuate dietro contestuale presentazione di nota di richiesta di liquidazione da parte delle Università come da modello fornito dalla Regione.
4. Nella seconda annualità, in funzione di eventuali nuove esigenze, le parti potranno prevedere ulteriori attività con un incremento del contributo di cui al comma 1, in considerazione delle disponibilità nel bilancio regionale

Art. 6

Obbligo di Riservatezza

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Art.7

Responsabilità

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Art.8

Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Art.9

Sicurezza

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008, integrato con il Decreto Legislativo

- n. 106 del 3/8/2009, ognuna per la parte di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di prevenzione, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l'altra parte in materia di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le misure.
 3. Il reciproco personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

Art. 10
Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente è quello di Ancona.

Art. 11
Registrazione e Spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi, n. 2 – 61029 Urbino (PU), Art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007

Data ...

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Regione Marche

Il Dirigente Direzione Politiche Sociali _____

Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali

Il Rettore _____

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Economia, Società, Politica

Il Rettore _____